

# D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

#### **Presidenza**

D.d.g. 23 maggio 2022 - n. 7112 Approvazione del Manuale per la gestione delle garanzie dell'Organismo Pagatore Regionale

#### IL DIRETTORE DELLA U.O.

DIREZIONE ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

#### Visti:

- il Regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione del 22 luglio 1985 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli e successive modificazioni;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

#### Visti altresì:

- il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;
- l'art.1936 e seguenti del Codice Civile (capo XXII Della fideiussione);
- il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di

- cui al d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal d.l. 25 marzo 2019, n. 22, convertito con modificazioni dalla l. 20 maggio 2019, n. 41;
- il d.m. 2 aprile 2015, n. 53 (Regolamento di attuazione) del TU di cui sopra;
- la circolare n. 288 del 3 aprile 2015 (Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari);
- il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private);
- il documento pubblicato a cura di Ivass, Banca d'Italia, Anac e Agcm «Garanzie finanziarie: suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari» che contiene un insieme di suggerimenti che le amministrazioni pubbliche possono seguire per ridurre il rischio di accettare garanzie finanziarie non valide.

Premesso che con d.d.u.o. n. 12641 del 23 ottobre 2020 è stato approvato il Manuale per la gestione delle garanzie di OPR;

Considerato che successivamente all'approvazione del manuale, è emersa la necessità di apportare alcuni aggiornamenti al fine di meglio descrivere alcune procedure e controlli in capo alle diverse funzioni di OPR;

Ritenuto pertanto necessario aggiornare il testo del manuale esistente:

Visto il testo del «Manuale per la gestione delle garanzie» dell'Organismo Pagatore Regionale di n. 21 pagine e il relativo allegato, di n. 21 pagine, acclusi al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

#### Richiamati:

- la d.g.r. n. 5291 del 2 luglio 2001 «attivazione dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 – Norme per gli interventi in agricoltura»;
- il decreto del Mi.P.A.F. del 26 settembre 2008 con il quale è stato riconosciuto l'Organismo Pagatore della Regione Lombardia, ai sensi del Reg. CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e del Reg. CE 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della programmazione 2007-2013;
- il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;
- la d.g.r. X/2923 del 19.12/2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. Del. (UE) n. 907/2014»;
- le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- il V Provvedimento Organizzativo, approvato con d.g.r. n. XI/2952 del 16 marzo 2020, che incarica Federico Giovanazzi quale Direttore di funzione specialistica della U.O. Direzione Organismo Pagatore Regionale;

#### DECRETA

- 1. di approvare il «Manuale per la gestione delle garanzie» dell'Organismo Pagatore Regionale di n. 21 pagine e il relativo allegato di n. 21 pagine, acclusi al presente atto come parte integrante e sostanziale;
- 2. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
- 3. di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web dell'Organismo Pagatore Regionale (https://www.opr.regione.lombardia.it).

- • -

	ll d	liret	tore
Federico	Gio	van	azz

**ALLEGATO** 



ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

# MANUALE PER LA GESTIONE DELLE GARANZIE



# Sommario

# 1 INTRODUZIONE

- 1.1 Scopo del presente documento
- 1.2 Riferimenti normativi
- 1.3 Glossario e sigle
- 1.4 Sistemi informativi a supporto dell'attività di gestione delle garanzie.
- 1.5 Riservatezza, Integrità e Disponibilità delle informazioni.
- 2 LINEE GUIDA CASISTICHE E CONTENUTI.

#### 3 PROCEDURE

- 3.1 PROCESSO DI GESTIONE FIDEIUSSIONI
- 3.2 DESCRIZIONE PROCESSO DI GESTIONE
  - 3.2.1 BOZZE CHECK LIST FUORI LINEA PRIMO CONTROLLO GARANZIA.



#### 1 INTRODUZIONE

#### 1.1 Scopo del presente documento

"Numerose disposizioni contenute in regolamenti agricoli dell'Unione prescrivono la costituzione di una garanzia per garantire il pagamento di una somma dovuta in caso di mancata osservanza di un obbligo", si legge nelle premesse del regolamento di esecuzione UE 282/2012. Trattasi ad esempio di casi di pagamento di anticipi per investimenti o saldi per progetti integrati d'area.

Si possono presentare, inoltre, situazioni relative a debiti o blocco dei pagamenti a carico di un beneficiario per cui, al fine di poter comunque erogare i pagamenti in sospeso, è prevista l'attivazione di una garanzia.

L'attività di gestione delle garanzie, perlopiù fideiussioni bancarie o polizze assicurative, interessa diversi uffici e funzioni dell'Organismo Pagatore Regionale, e, dall'esperienza acquisita, è risultato opportuno definire i contenuti minimi delle già menzionate garanzie e le modalità di gestione delle stesse in un unico documento.

#### 1.2 Riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi a livello comunitario che regolano i finanziamenti europei ed in particolare la necessità di attivare garanzie (cauzioni) sono i seguenti:

Regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione del 22 luglio 1985 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli e successive modificazioni;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione del 28 marzo 2012, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli;

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;



Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato;

Regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.

In aggiunta alla normativa comunitaria si indicano, tra gli altri:

- Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";
- art.1936 e seguenti del Codice Civile (capo XXII. Della fideiussione);
- Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 25 marzo 2019, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2019, n. 41;
- D.M. 2 aprile 2015, n. 53 (Regolamento di attuazione) del TU di cui sopra;
- Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 (Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari);
- D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private);
- Documento pubblicato a cura di Ivass, Banca d'Italia, Anac e Agcm "Garanzie finanziarie: suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari" che contiene un insieme di suggerimenti che le amministrazioni pubbliche possono seguire per ridurre il rischio di accettare garanzie finanziarie non valide.

#### 1.3 Glossario e sigle

Si riportano le principali definizioni e sigle utilizzate all'interno del presente Manuale:

AGEA: Agenzia Erogazioni in Agricoltura;

CCIAA: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

CAA: Centro di Assistenza Agricola;

**OPR**: Organismo Pagatore Regione Lombardia;

Servizio Tecnico: Servizio Tecnico dell'Organismo Pagatore di Regione Lombardia;

**Autorizzazione:** Funzione Autorizzazione pagamenti FEAGA e FEASR dell'Organismo Pagatore di Regione Lombardia;

**Contabilizzazione:** Funzione Contabilizzazione delle spese dei fondi agricoli dell'Organismo Pagatore di Regione Lombardia;

**Esecuzione:** Funzione Esecuzione pagamenti dei fondi agricoli dell'Organismo Pagatore di Regione Lombardia;

Regione

Serie Ordinaria n. 22 - Lunedì 30 maggio 2022

Contenzioso: ufficio giuridico e contenzioso dell'Organismo Pagatore di Regione Lombardia;

**DGA:** Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi;

AFCP: Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della DGA (ex Uffici Territoriali Regionali);

**OD**: Organismo delegato (AFCP, Provincia di Sondrio, Comunità Montane), Enti ai quali OPR, tramite apposita convenzione, delega alcune funzioni, tra cui anche il primo controllo delle fideiussioni relative a istruttorie di pagamento;

FEAGA: Fondo europeo agricolo di garanzia;

**FEASR**: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

CUAA: Codice Unico di identificazione dell'Azienda Agricola;

DGR: Delibera della Giunta regionale della Lombardia;

ARIA Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.;

**PSRINV** le misure previste dal PSR che prevedono un investimento da parte del beneficiario;

PSRSUP le misure previste dal PSR per le quali il premio viene erogato sulla base della superficie;

PSR: Programma di Sviluppo Rurale;

**DU:** Domanda Unica;

OCM: Organizzazione Comune di Mercato (Vino, Miele, Ortofrutta...);

**Trascinamenti**: domande di pagamento presentate a seguito di impegni finanziati ai sensi dei periodi di programmazione precedenti quello attuale.

# 1.4 Sistemi informativi a supporto dell'attività di gestione delle garanzie.

**SIS.CO,** sistema delle conoscenze, è il Sistema Informativo Agricolo di supporto all'attività dell'Organismo Pagatore regionale e della Direzione Generale Agricoltura e comprende:

- L'anagrafe regionale delle aziende agricole;
- I fascicoli aziendali informatizzati, riferimento per tutti i procedimenti gestiti dal sistema;
- Le procedure informatizzate per l'erogazione degli aiuti previsti dalla normativa statale e comunitaria vigente e per ogni altro aiuto economico erogato da OPR o da altro soggetto da esso delegato a sostegno del comparto agricolo.

**SIPAG**, sistema dei pagamenti, è il Sistema Informativo che presiede a tutte le attività di natura contabile e che permette la gestione delle fasi di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti relativi alle richieste di finanziamento provenienti dal mondo agricolo.

SISPA, nuovo sistema dei pagamenti a partire dall'anno finanziario 2023.

**Siarl,** sistema informativo agricolo della Regione Lombardia, è lo strumento informatico in corso di progressiva sostituzione, in tutte le funzioni, da SIS.CO e che viene utilizzato dagli OO.DD. per la creazione degli elenchi di pagamento delle domande delle misure di trascinamento del PSR della programmazione 2007-13.



**ELEPAG:** è l'applicativo informatico attraverso il quale vengono costituiti, trasmessi e validati gli elenchi di pagamento delle domande delle misure gestite ancora in Siarl.

- 91 -

**RegDeb:** registro debitori, ha lo scopo di consentire la gestione da parte dell'OPR e degli OODD delle posizioni debitorie dei beneficiari dei procedimenti di erogazione e sostegno in ambito agricolo.

Ai diversi sistemi sopra elencati accedono tutti i soggetti coinvolti nell'espletamento delle funzioni di istruttoria tecnico-amministrativa e pagamento secondo profili e politiche di sicurezza gestite dal sistema di identificazione e registrazione dei soggetti abilitati, a cui viene attribuito uno specifico profilo utente e, in funzione di tale profilo, vengono rilasciate da Aria le abilitazioni per l'accesso al sistema che avvengono attraverso CNS e PIN.

**Edma**: sistema di gestione documentale di Regione Lombardia (gestione posta, lettere, delibere, decreti, ecc.).

#### 1.5 Riservatezza, Integrità e Disponibilità delle informazioni.

Considerato che il processo di gestione delle garanzie viene svolto da OPR o dagli Organismi Delegati a tale scopo, si può affermare che:

- la riservatezza è garantita dall'accesso ai dati limitato ad utenti autorizzati al database delle informazioni SISCO e SIPAG;
- l'integrità è garantita dal fatto che i dati vengono manipolati essenzialmente mediante procedure codificate e non manualmente;
- la disponibilità è garantita dal fatto che i dati sono collocati in server aziendali accessibili da remoto mediante VPN o interfaccia web (sempre limitate ad utenti autorizzati) per i quali sono attuate procedure di backup.

#### 2 LINEE GUIDA – CASISTICHE E CONTENUTI.

Per «garanzia» s'intende l'assicurazione che, in caso di mancato adempimento di un particolare obbligo, una determinata somma sarà versata o rimarrà acquisita all' organismo competente, come definita nel Regolamento di esecuzione UE 282/2012 Art 15.

Sono diverse le casistiche per cui può essere necessario attivare una garanzia, generalmente definite nei manuali delle linee di finanziamento o delle funzioni specifiche di OPR:

- a. Garanzia per il pagamento di **anticipi**: Il versamento di anticipi è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente a una percentuale dell'importo anticipato definito nei Regolamenti UE di settore (al momento ad esempio 100% per PSRINV, 110% per OCM Vino e Ortofrutta).
- b. Garanzia per il pagamento di saldo: ad esempio nel caso di progetti integrati in cui sia previsto un partenariato, quando uno dei partner conclude la realizzazione della sua parte prima che sia stato completato l'intero progetto, il capofila in alcuni casi, o il partner stesso in altri, devono attivare la fideiussione a garanzia che l'intero progetto venga portato a termine.
- c. Garanzia per la rateizzazione di un debito: nel caso in cui sulla domanda oggetto di recupero fosse già stata costituita una polizza fideiussoria a garanzia del pagamento, essa potrà essere accettata a copertura della rateizzazione. In questo caso verranno accettate anche garanzie fideiussorie con schema di polizza diverso da quello previsto per la fattispecie in esame (tali garanzie verranno accettate anche se con durata originaria inferiore rispetto alla durata della rateizzazione aumentata di tre mesi, a patto che contenga la dicitura "salvo svincolo comunicato da OPR, si rinnova di semestre in semestre").
  - Se l'importo rateizzato da garantire (capitale + interesse da piano di ammortamento) dovesse essere superiore all'importo della garanzia, dovrà essere richiesta un'appendice al garante per prevedere la copertura dell'importo in eccesso.
  - Qualora non vi sia già in essere una garanzia, dovrà esserne costituita una nuova secondo le indicazioni del presente manuale e dell'ufficio competente.
- d. Garanzia per il pagamento di contributi comunitari sottoposti a sospensione di erogazione: nel caso in cui, in presenza di sospensione cautelativa disposta dall'Organismo Pagatore quando gli organismi di accertamento e controllo trasmettono notizie circostanziate di indebite percezioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, sia finalizzata al riavvio dei procedimenti sospesi su conforme richiesta del beneficiario. In tal caso il beneficiario "sospeso" contatta OPR al fine di definire i dettagli della garanzia. Quando il processo di controllo e registrazione della garanzia è concluso, l'Autorizzazione ne dà notizia alla direzione OPR che provvede a revocare la sospensione cautelativa dei pagamenti.
- e. Altri eventuali casi definiti da OPR.

L'OPR accetta garanzia sotto forma di fideiussione rilasciata da istituti bancari o assicurativi e da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (che soddisfano determinati requisiti di capitale e organizzativi stabiliti dalle disposizioni di vigilanza), di cui al D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, e sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 108 del medesimo testo unico.



Il garante deve avere la residenza normale o essere stabilito nella Comunità e, fatte salve le disposizioni del trattato relative alla libera prestazione di servizi, essere accettato dall'OPR dello stato membro in cui è costituita la cauzione. Il garante è vincolato da una garanzia scritta.

Secondo le norme comunitarie, la garanzia, redatta secondo gli schemi appositamente predisposti secondo il regime di aiuto o contributo attivato, deve contenere:

- l'obbligo o, nel caso di una garanzia cumulativa, il tipo o i tipi di obblighi il cui adempimento è garantito dal pagamento della somma di denaro;
- l'importo massimo che il garante accetta di pagare;
- l'impegno congiunto e solidale del garante con la persona che deve soddisfare gli obblighi a versare nei 30 giorni successivi alla domanda dell'OPR ed entro i limiti della garanzia, qualsiasi somma dovuta a seguito della richiesta di pagamento della cauzione (escussione);
- la durata della garanzia;
- l'incasso su semplice richiesta dell'organismo pagatore.

Al di là dei vari modelli approvati nei rispettivi manuali, vi sono dati essenziali che ogni garanzia, prestata per OPR, deve contenere. Tali dati sono necessari anche per la registrazione della garanzia nel programma informatico perché possa essere prodotta la scheda di garanzia.

- 1. Numero della garanzia e data di stipula;
- 2. Dati del contraente: è necessario che l'azienda/l'impresa sia univocamente identificabile, meglio se viene indicato anche il legale rappresentante che chiede l'attivazione della fideiussione (CUAA Azienda e nome cognome e CF del legale rappresentante o luogo e data di nascita). La scheda di garanzia nel programma informatico sarà infatti collegata al CUAA dell'azienda contraente.
- 3. Linea di finanziamento/misura comunque accettabile se dal numero di domanda iniziale o di pagamento si risale alla misura in questione;
- 4. Causale (motivazione o tipologia di pagamento richiesto per il quale viene emessa la garanzia). Nel caso di garanzie per anticipi o saldi, può essere indicato il numero di domanda iniziale o di pagamento purché sia individuabile il procedimento di che trattasi. Nel campo note è opportuno indicare se si tratti di una garanzia per casi particolari come sblocco pagamenti o rateizzazione debiti.
- 5. Corretta individuazione **dell'Ente garantito** (che deve essere l'Organismo Pagatore Regionale **OPR** CF 80050050154);
- 6. Corretta individuazione del **Garante** (almeno denominazione e codice fiscale che si possa evincere dal testo della garanzia o dalla carta intestata).

A tal proposito si specifica che, ai sensi del Testo Unico bancario (TUB), l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico è riservata esclusivamente a:

- Banche (è necessario verificare che sia stata rilasciata da una banca italiana, comunitaria o extracomunitaria censita negli Albi ed Elenchi di Vigilanza pubblicati dalla Banca d'Italia);
- Intermediari finanziari e Confidi maggiori iscritti nell'albo ex art. 106 del TUB, cd. "albo unico", che soddisfano determinati requisiti di capitale e organizzativi stabiliti dalle disposizioni di vigilanza (è necessario verificare che sia stata rilasciata da un intermediario finanziario italiano o estero o un confidi maggiore, censito nella lista consultabile sul sito della Banca d'Italia);
- Compagnie di assicurazione. Le garanzie possono essere rilasciate dalle compagnie di assicurazione sotto forma di polizza fideiussoria. Quest'attività è riconducibile al ramo



assicurativo danni n. 15 - Cauzione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private). In tal caso è necessario controllare che la polizza sia stata emessa da:

- una compagnia assicurativa italiana autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo 15 –
  Cauzione, iscritta nell'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS. Queste
  compagnie sono soggette alla vigilanza sulla solidità finanziaria da parte dell'IVASS;
- un'impresa di assicurazione con sede in un altro Stato membro dell'UE che sia stata abilitata ad operare in Italia nel ramo 15 - Cauzione in regime di libertà di stabilimento (ossia con una rappresentanza stabile in Italia) o in regime di libera prestazione di servizi (LPS - ossia senza una sede stabile). L'abilitazione può essere verificata negli appositi Elenchi tenuti dall'IVASS e consultabili sul sito. La vigilanza sulla solidità finanziaria di queste imprese spetta all'Autorità di supervisione dello Stato di origine.

È altresì necessario verificare che la garanzia non sia stata rilasciata da un soggetto presente nell'elenco delle imprese non autorizzate/abilitate consultabile sempre sul sito dell'IVASS.

- 7. **Tipologia della sede emittente** (Filiale/Agenzia; Sede Centrale; Filiale con poteri analoghi a quelli della Sede Centrale) e, nel caso non sia emessa dalla sede centrale, conferma di validità o procura o altro atto che renda valida la garanzia.
- 8. Tipologia della garanzia e cioè se **cartacea** o **digitale**. Nel primo caso dovrà pervenire a OPR per tramite dell'OD (o da chi ha richiesto la garanzia Contabilizzazione, Contenzioso) la garanzia in formato cartaceo con la firma del fideiussore (e relativa copia di un documento d'identità), al fine dell'archiviazione fisica della stessa, nel secondo caso, considerato che l'originale è costituito da un file, dovrà essere inviata a OPR l'originale allegato a una pec (o caricato in SISCO) con la firma digitale del fideiussore. In ogni caso la nota di trasmissione via pec e, nel caso della fideiussione digitale, il file della garanzia stessa, vengono archiviate nel relativo fascicolo informatico di EDMA (protocollo regionale).
  - A tal proposito si specifica che, secondo un consolidato principio giurisprudenziale (cfr. C.d.S., A.P., 4 ottobre 2005, n. 8), nel contratto di fideiussione, il fideiussore garantisce l'adempimento dell'obbligazione altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore; il contratto interviene tra il garante e il beneficiario e si perfeziona con la comunicazione a quest'ultimo (cfr. art. 1333 cod. civ.); il garantito non è parte necessaria, perché la fideiussione è efficace anche se il garantito non è a conoscenza del contratto (art. 1936, 2° comma, cod. civ., che come è noto configura una chiara ipotesi di "contratto a favore del terzo"). Pertanto, il fatto che nella polizza fideiussoria non compaia la sottoscrizione del garantito non assume di per sé alcun rilievo.
- 9. **Importo** della garanzia. È definito dalle specifiche disposizioni inerenti all'argomento per cui viene fatta la garanzia che risulta valida anche qualora l'importo indicato sia superiore all'importo che dovrebbe essere garantito;
- 10. Scadenza e validità. Solitamente la durata della garanzia viene indicata nei singoli manuali e comunque deve essere pari o superiore al periodo definito per il completamento dei lavori o di quanto garantito (ad es. termine pagamento rate debito). Nella garanzia viene solitamente anche definita una data di scadenza secondaria (generalmente dopo 18 mesi) oppure viene indicato "La presente garanzia avrà durata fino al ...... e, salvo svincolo comunicato da OPR, si rinnova di semestre in semestre". Nel programma informatico di gestione delle garanzie sono previsti, pertanto, 2 campi distinti in cui indicare: data scadenza 1, che è ricavata dal testo della fideiussione e ne indica la durata senza proroghe, e data scadenza 2 che è calcolata dalla durata della garanzia maggiorata dei rinnovi; qualora sia previsto il rinnovo automatico fino allo svincolo, nel campo 2 sarà indicata una data fittizia pari a 31.12.2050.



- 11. Modalità di **svincolo**. È preferibile indicare che "la garanzia è efficace fino allo svincolo disposto da OPR e comunicato al Fideiussore e al Contraente" senza che sia necessaria la restituzione dell'originale della garanzia, se cartacea;
- 12. Foro competente per controversie: deve essere sempre quello di Milano (sede di OPR).

Particolare attenzione deve essere posta, inoltre, alle condizioni contrattuali della polizza poiché accade che la cd "garanzia a prima richiesta" – cioè l'obbligo del garante di pagare su richiesta del beneficiario senza prima poter opporre eccezioni fondate sul rapporto garante/garantito – sia vanificata dalla contestuale presenza di clausole che mitigano o limitano l'intervento del garante così da rendere difficile l'escussione della garanzia, depotenziando la natura "a prima richiesta".


Qualora il contraente della garanzia sia un Ente Pubblico o un Organismo di diritto pubblico è consentito produrre un atto a garanzia del pagamento ricevuto, nel rispetto dell'art. 63 del Reg. (UE) 1305/2013 che contenga:

- 1. Dati dell'Ente e del Tesoriere dello stesso (citando gli estremi dell'atto di convenzione/autorizzazione)
- 2. **Causale** (motivazione o tipologia di pagamento richiesto per il quale viene emessa la garanzia). Nel caso di garanzie per anticipi o saldi, può essere indicato il numero di domanda iniziale o di pagamento purché sia individuabile il procedimento di che trattasi;
- 3. Linea di finanziamento/misura comunque accettabile se dal numero di domanda iniziale o di pagamento si risale alla misura in questione;
- 4. **Importo** dell'impegno. È definito dalle specifiche disposizioni inerenti il finanziamento per cui viene attivato l'impegno, che risulta valido anche qualora l'importo indicato sia superiore all'importo che dovrebbe essere garantito;
- 5. data di sottoscrizione dell'impegno;
- 6. **validità**: l'impegno deve essere valido fino alla liquidazione del saldo finale del contributo spettante in relazione al progetto approvato con decreto citato nelle premesse previa comunicazione liberatoria da parte di OPLO.)
- 7. **l'impegno a restituire**, con risorse proprie di bilancio, le somme erogate secondo quanto descritto in premessa, e a versare le somme richieste in restituzione dall'Ente erogante entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, in modo automatico ed incondizionato, senza possibilità per il beneficiario pubblico o per altri soggetti comunque interessati di opporre ad OPLO alcuna eccezione.

# 3 PROCEDURE

# 3.1 PROCESSO DI GESTIONE FIDEIUSSIONI

Di seguito il diagramma di flusso relativo al processo di gestione delle garanzie con indicate le varie fasi e gli uffici/funzioni competenti.





Quando sarà in uso il nuovo programma dei pagamenti (Sispa) il procedimento delle garanzie sarà lievemente variato come di seguito sintetizzato:

AZIONI	STATUS GARANZIA
A seguito del primo controllo della garanzia da	DA CARICARE
parte dell'OD, Autorizzazione registra garanzia	
in Sispa (con procedura manuale o automatica)	
e si genera la Scheda di garanzia	
Autorizzazione manda elenco di garanzie da	IN LISTA DI CARICO (n. lista)
caricare a Esecuzione che fa LISTA DI CARICO da	
portare in tesoreria unitamente a garanzie	
cartacee	
Autorizzazione (a seguito di ricezione del nulla	DA SVINCOLARE
osta da parte dell'OD) o Contabilizzazione	
comunicano a Esecuzione che è possibile	
svincolare le garanzie in elenco.	
Esecuzione predispone lettere di svincolo per	SVINCOLATA
ogni Garante e Azienda (Contraente)	
Esecuzione inserisce le fideiussioni svincolate in	IN LISTA DI SCARICO (n. lista)
LISTA DI SCARICO che sarà inviata in tesoreria	
nel caso di fideiussioni cartacee.	

P.S. le ultime 2 attività sono contestuali.



# 3.2 DESCRIZIONE PROCESSO DI GESTIONE

ATTIVITA'	UFFICIO/FUNZIO NE	DESCRIZIONE
Ricezione e primo controllo garanzia	1. Organismi Delegati se fideiussioni nell'ambito di istruttorie di pagamento;	1.a se l'istruttoria di pagamento è in Sisco, l'OD compila in apposito "pallogramma" la scheda di controllo della fideiussione di propria competenza;
	2. Contabilizzazione se fideiussione nell'ambito di rateizzazione di	<ul> <li>1.b se l'istruttoria di pagamento viene validata in Siarl, l'OD deve compilare una check list fuori linea (secondo la bozza riportata a fine tabella);</li> <li>2 la Funzione Contabilizzazione di OPR compila una check list fuori linea (secondo la bozza riportata a fine tabella);</li> </ul>
	un debito;  3. Contenzioso se nell'ambito di una procedura di blocco dei pagamenti.	<b>3</b> l'Ufficio Contenzioso di OPR fornisce gli elementi necessari alla Funzione autorizzazione affinché si possa procedere al primo controllo;
Invio della garanzia a OPR Autorizzazione	se fideiussione nell'ambito di rateizzazione di un debito;  3. Contenzioso se nell'ambito di una procedura di	1.a se l'istruttoria di pagamento è in Sisco, l'OD carica in apposito "pallogramma" il file con la copia della fideiussione se cartacea o il file dell'originale se digitale.  1.b se l'istruttoria di pagamento viene validata in Siarl, l'OD invia a OPR (Autorizzazione) via PEC (tramite Edma se l'OD è di Regione Lombardia), unitamente alla documentazione dell'elenco di pagamento, il file con la copia della fideiussione se cartacea o il file dell'originale se digitale;  In entrambi i casi l'OD si deve preoccupare di inviare a OPR l'originale delle garanzie cartacee non appena validate le istruttorie o secondo le tempistiche definite da OPR;  In caso di emergenza è possibile adottare le procedure già in corso durante il periodo di emergenza covid-19. In tal caso gli originali delle garanzie cartacee sono trattenuti presso gli OD. L'Autorizzazione di OPR segnala nella scheda di garanzia il luogo di conservazione della fideiussione al fine di acquisirla non appena possibile per la trasmissione alla tesoreria.  2 e 3 qualora la fideiussione non venga già assegnata dal protocollo all'Autorizzazione, gli Uffici competenti di OPR mandano una mail con allegata la copia della fideiussione se cartacea o l'originale se digitale.  Il protocollo di acquisizione della garanzia da parte di OPR viene registrato nella scheda di garanzia che si genera in Sipag.



Secondo controllo garanzie, validazione, inserimento e autorizzazione al pagamento	Autorizzazione	Il secondo controllo si conclude con la generazione informatica della scheda di garanzia/controllo che contiene le seguenti informazioni:  - n. progressivo di registrazione garanzia in SIPAG (assegnato al momento della creazione della scheda di garanzia)  - CUAA beneficiario del pagamento (contraente garanzia)  - N. domanda di pagamento  - Importo contributo  - Anno di riferimento  - N. e data autorizzazione  - Tipo bilancio  - Anno esercizio  - Codice settore  - N. garanzia  - Importo garanzia  - Data emissione garanzia  - Data emissione garanzia  - Data scadenza garanzia (1) e data scadenza calcolando le possibili proroghe (2)  - Tipologia (se cartacea o digitale)  - Dipendenza garante (se non è rilasciata dalla sede centrale)  - Denominazione garante e codice fiscale  - Ente primo controllo  - Funzionario secondo controllo  - Data inserimento garanzia (cioè data validazione a seguito di controllo positivo da parte dell'Autorizzazione).  - Eventuali note.  1. Nel caso di garanzia per pagamento di anticipo o saldo il procedimento è il seguente:  1. a per pagamenti provenienti da SISCO  Attualmente per un certo numero di procedimenti, le fidejussioni (garanzie) vengono caricate manualmente nell'applicativo SISCO dai funzionari degli OODD nell'istruttoria di pagamento o dal beneficiario nell'ambito del procedimento Sisco della domanda di pagamento.  Nell'istruttoria di pagamento il funzionario dell'OD provvede a compilare il pallogramma relativo al controllo della fideiussione (primo controllo).  Tutte le informazioni relative alle garanzie caricate dagli OODD e presenti nell'istruttoria di Sisco saranno trasmesse in automatico a Sipag e la procedura di controllo delle garanzie sarà come di seguito descritta.  Negli elenchi di domande visibili a SIPAG sarà possibile vedere, per ogni domanda, se vi sia o meno collegata una garanzia e i relativi dati già caricati dagli OODD a seguito del primo controllo.



Verificata la correttezza della garanzia (secondo controllo) il funzionario dell'Autorizzazione potrà flaggare "garanzia valida" per dar atto della conclusione positiva del controllo.

In seguito, quando sarà validata la check list di controllo e autorizzato il pagamento, in automatico verrà generata la scheda garanzia di SIPAG.

Alla check list sarà inoltre allegato il report relativo al controllo delle garanzie.

#### **1.b** per pagamenti provenienti da SIARL (Elepag)

L'OD dovrà allegare alla documentazione relativa al pagamento inviata a OPR via Pec anche la check list fuori linea citata in precedenza (secondo la bozza riportata a fine tabella);

Una volta che il flusso delle domande da pagare arriva in Autorizzazione (SIPAG), se a quelle domande ci sono allegate delle fidejussioni, i funzionari di Autorizzazione, dopo aver verificato la correttezza della fideiussione, caricano nuovamente le informazioni relative alla garanzia sull'applicativo SIPAG. Il salvataggio della scheda di garanzia, da cui si evince anche l'OODD del primo controllo e il nome dell'istruttore che ha effettuato il secondo controllo, conclude positivamente il procedimento di controllo della garanzia.

Per quanto concerne le fideiussioni di cui ai precedenti punti **2 e 3**, l'Autorizzazione procede, dopo aver effettuato il secondo controllo (il primo è di competenza dell'Ufficio che ha richiesto la garanzia) a caricare le informazioni relative alla garanzia sull'applicativo SIPAG. Il salvataggio della scheda di garanzia, da cui si evince il nome dell'istruttore che ha effettuato il secondo controllo, conclude positivamente il procedimento di controllo della garanzia.

# LISTA DI CARICO E TRASMISSIONE A UFFICIO Autorizzazione AUTORIZZAZION E

L'Autorizzazione crea la lista di carico dall'applicativo e invia la stessa all'Esecuzione unitamente alle garanzie da archiviare.

È opportuno creare differenti liste di carico a seconda che si tratti di garanzie cartacee o digitali. Le prime, infatti, saranno portate fisicamente all'Esecuzione insieme alla lista di carico per il successivo invio in Tesoreria, per le seconde, invece, sarà creata solo la lista di carico.

Si dà atto che tutte le <u>fideiussioni digitali</u>, oltre ad essere salvate in apposita cartella di rete condivisa tra l'Autorizzazione, la Contabilizzazione e l'Esecuzione, saranno inviate al protocollo OPR al fine di procedere poi alla <u>fascicolazione in EDMA</u> e alla conservazione delle stesse.



		Copia delle garanzie cartacee viene invece archiviata nella cartella di rete condivisa al fine di una veloce consultazione qualora necessario.
		Le schede di garanzia/controllo, comunque consultabili in SIPAG, sono invece salvate nelle cartelle di rete relative ad ogni pagamento (a seguito dell'emergenza Covid-19 non è stato possibile stampare e archiviare la documentazione relativa alle autorizzazioni, ma vengono salvati i file in apposite cartelle di rete).
		Al momento dell'entrata in funzione del nuovo programma dei pagamenti (Sispa), l'Autorizzazione creerà un elenco di garanzie da programma per la successiva trasmissione all'Esecuzione che provvederà a fare la lista di carico.
TRASMISSIONE		Le garanzie cartacee pervenute all'Esecuzione, unitamente alle relative liste di carico di cui sopra, vengono portate in Tesoreria, che dovrà curarne la custodia.
DELLE POLIZZE IN TESORERIA (Solo per le polizze	Esecuzione	Una copia della lista di carico viene timbrata per ricevuta dalla Tesoreria ed archiviata.
cartacee)		Al momento dell'entrata in funzione del nuovo programma dei pagamenti (Sispa), l'Esecuzione creerà la lista di scarico per la trasmissione in tesoreria.
MONITORAGGIO DELLE SCADENZE	Esecuzione	Periodicamente (generalmente ogni 3 mesi) l'Esecuzione provvede ad estrarre l'elenco delle garanzie in scadenza nel trimestre successivo e lo trasmette all'Autorizzazione per l'eventuale proroga.
PROROGA GARANZIE	Autorizzazione	Sulla base di quanto inviato dall'esecuzione, l'Autorizzazione provvede a inviare le lettere di proroga scadenza al fideiussore e pc al contraente oltre che all'OD o a chi ha istruito il primo controllo della fideiussione. Successivamente viene registrato il numero di protocollo di trasmissione della proroga e viene aggiornata la data scadenza (2). Le lettere di proroga vengono registrate anche in un excel in rete e archiviate in apposito fascicolo elettronico di EDMA.
	Esecuzione	Periodicamente (almeno 2 volte l'anno), l'Esecuzione pagamenti, provvede a verificare l'esistenza dei requisiti in capo agli istituti garanti (es. iscrizione alla CdC, verifica ramo assicurativo, cambi societari, garante abilitato e presente negli elenchi dell'IVASS, ecc.).
MONITORAGGIO DEGLI ISTITUTI GARANTI		Nel caso si evidenzino garanzie in essere emesse da Istituti o Società non più abilitate, l'Esecuzione provvede a darne tempestiva comunicazione all'Autorizzazione per la richiesta di sostituzione della garanzia e l'attivazione del blocco sul beneficiario.
		L'adeguamento e/o la sostituzione delle garanzie presentate deve essere comunicato per iscritto all'Esecuzione che aggiornerà il registro.
		In tal caso-sarà necessario dare atto del cambio anche nella scheda di garanzia scollegando il garante non più valido o esistente e collegando quello nuovo/attuale. Inoltre, nel campo note, verrà dato atto della

		modifica del garante compilandolo con i dati afferenti alla precedente garanzia.
		È possibile procedere allo svincolo una volta eseguiti con esito positivo i necessari collaudi/controlli sulle opere/interventi da parte dell'OD (a seguito dell'invio del nulla osta ad OPR), oppure a seguito dell'autorizzazione del pagamento di quanto indicato in garanzia o al venir meno delle ragioni che hanno determinato la necessità di presentare la garanzia.
		Lo svincolo può essere disposto dall'OD anche attraverso apposita sezione in SI.SCO (attività non ancora collaudata).
		Lo svincolo può avvenire anche a seguito di nulla osta disposto dalla Direttore OPR.
SVINCOLO ED EVENTUALE RESTITUZIONE GARANZIE	Autorizzazione/ Contabilizzazione ed Esecuzione	Con apposita comunicazione l'Autorizzazione o la Contabilizzazione invia all'Esecuzione i dati necessari per identificare le polizze da svincolare e per cui è necessaria la restituzione (se cartacee e se previsto nella garanzia stessa).
		L'esecuzione quindi:
		<ol> <li>Crea le lettere di svincolo;</li> <li>registra lo svincolo nella scheda garanzia;</li> <li>trasmette le lettere di svincolo, generate in Sipag, ai beneficiari, contraenti delle garanzie (ed ai relativi garanti), che saranno inviate con raccomandate a.r. per garanzie cartacee (recuperate in tesoreria), con PEC per garanzie digitali o per garanzie cartacee che non prevedono la consegna delle polizze originali;</li> </ol>
		La garanzia non può essere svincolata qualora siano attive posizioni debitorie a carico del contraente sulla linea di finanziamento garantita.
		L'escussione della fideiussione avviene a seguito della mancata restituzione delle somme indebitamente percepite dal beneficiario.
ESCUSSIONE	Contabilizzazione	Periodicamente la Contabilizzazione verifica se vi sono debitori iscritti al registro debitori che hanno presentato garanzie a copertura del pagamento oggetto del recupero e, se ne ricorrono i presupposti, avvia la procedura di escussione.
		La Contabilizzazione trasmette con PEC o con raccomandata A.R. al beneficiario, e per conoscenza al Fideiussore, una comunicazione con la quale invita il beneficiario a restituire, entro 30 giorni dalla data di ricezione, le somme percepite comprensive di interesse al tasso legale, nel frattempo maturati.
		Al termine del periodo concesso e in assenza di versamenti da parte del beneficiario, viene chiesto al garante (con PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno) di versare l'importo dovuto nel termine massimo di 30 giorni.



		A conclusione della procedura, a seguito dell'incasso dell'importo dovuto, la Contabilizzazione trasmette nulla osta per lo svincolo all'Autorizzazione.
		Nel caso il garante non effettui il versamento nei termini stabiliti, il fascicolo viene trasmesso alla funzione Legale per l'esecuzione.
		Qualora una cauzione sia stata incamerata e il suo importo sia già stato accreditato al FEAGA e/o al FEASR e in seguito all'esito di un ricorso si debba restituire la somma incamerata interamente o parzialmente inclusi gli interessi, il FEAGA e/o il FEASR assume a suo carico la restituzione del capitale tranne nei casi in cui la stessa sia imputabile alle autorità amministrative od altri organismi degli Stati membri per negligenza o errore grave.
		A seguito della comunicazione di svincolo da parte dell'Autorizzazione o Contabilizzazione e dopo aver creato le lettere di svincolo, l'esecuzione procede allo scarico:
SCARICO	Esecuzione	<ol> <li>seleziona le fideiussioni da scaricare;</li> <li>stampa le liste di scarico delle garanzie sia digitali che cartacee affinché venga registrato il numero nella scheda di garanzia e possa essere verificato lo svincolo e scarico della garanzia;</li> <li>recupera le garanzie cartacee presso la Tesoreria, cui andranno consegnate le liste di scarico;</li> </ol>
		Le liste di scarico, le richieste di svincolo e le lettere inviate ai beneficiari verranno quindi archiviate nei relativi fascicoli sia in rete di OPR che in EDMA.
CONTROLLO PERIODICO ANNUALE	ESECUZIONE	Annualmente l'esecuzione effettua il controllo su garanzie attive da oltre 3 anni e fornisce l'esito al Servizio Tecnico per verificare la necessità del mantenimento in vita della garanzia.

I dati relativi alle garanzie gestite devono essere messi a disposizione della Commissione o all'Organismo di Certificazione, qualora richiesti.

L'Esecuzione, inoltre, deve tenere a disposizione della Commissione, gli istituti abilitati a prestare garanzie e i requisiti necessari.





# 3.2.1 BOZZE CHECK LIST FUORI LINEA PRIMO CONTROLLO GARANZIA.

Scheda 1° controllo Garanzia – OD
Misura Anno campagna
Denominazione BeneficiarioCUAA
n domanda
O Garanzia digitale (deve essere firmata digitalmente dal fideiussore) O Garanzia cartacea
Codice fiscale Istituto emittente
Nome Istituto emittente
Denominazione agenzia (se non rilasciata da sede centrale)
E data conferma validità (se inviata)
N. Garanzia
Data Emissione garanzia
Data Scadenza 1
Data Scadenza 2 (maggiorata dei 18 mesi – se inserito)
Importo contributo totale concesso euro
Importo garantito euro (pari al% dell'anticipo di euro)
NB
• La garanzia deve sempre essere a favore dell'Organismo Pagatore Regionale CF 80050050154
• Devono essere sempre presenti le clausole di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 indicate nel modello approvato da OPR.
Eventuali note
CONTROLLO POSITIVO IN DATA COMPILATORE (nome e cognome)



OPR Lombardia - Cont	abilizzazione pagamenti
Check list di conf	rollo Rateizzazione
Dati ide	ntificativi
Importo rateizzato	
Ultima rata piano ammortamento	<del></del>
N. Polizza	
Ragione sociale Contraente	
CUAA	
Ragione sociale Garante	
Dati da	controllare
Il contraente ha inviato l'Allegato 1 via PEC	NO SI
L'Allegato 1 è correttamente firmato	NO SI
La polizza è stata inviata correttamente	
Cartacea: copia originale	NO SI NP
Digitale: firmata dal garante	
La polizza è intestata all'OPR (C.F. 80050050154)	NO SI NP
La polizza contiene gli elementi e non è in contrasto con lo schema di polizza approvato da OPR	NO SI NP
Il contraente è il richiedente la rateizzazione	NO SI
L'importo coperto da garanzia è l'importo della	NO SI
rateizzazione contenuto nel piano di ammortamento Importo coperto da garanzia	
La data scadenza validità polizza è 3 mesi successiv	NO SI NP
all'ultima rata (in caso di polizza ex novo)	INO SI INF
Data scadenza validità	
Faita da	I controllo
Esito de	Controllo
Positivo Osservazioni:	
Positivo Usservazioni:	
Negativo	
Data	Firma Istruttore
Data	Firma Responsabile P.O.
	Time respondent 1.0.
Uso: Interno	



ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

# MANUALE PER LA GESTIONE DELLE GARANZIE ALLEGATO



# Sommario

1 PREMESSA
2 FIDEIUSSIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI CONCESSI NELL'AMBITO DELLE MISURE DE PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – REG. (UE) 1305/2013 Misura Sottomisura OPERAZIONE (anticipo)
3 FIDEIUSSIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI CONCESSI NELL'AMBITO DELLE MISURE DE PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – REG. (UE) 1305/2013- Misura Sottomisura OPERAZIONE (SAL/Saldo)
4 REGOLAMENTO (UE) 1305/2013, ART. 63 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 202 REGIONE LOMBARDIA - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A GARANZIA DELL'AIUTO PREVISTO PER G ENTI PUBBLICI DAL REG. UE N. 1305/2013 PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE
5 POLIZZA FIDEIUSSORIA/FIDEIUSSIONE BANCARIA PER L'EROGAZIONE DELL'ANTICIP DELL'AIUTO PER LA MISURA – REG UE 1308/2013 – OCM – CAMPAGNA /
6 FIDEIUSSIONE PER L'EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE QUADRIMESTRALE A VALERE SU PROGRAMMA OPERATIVO DI CUI AL REG UE N. 1308/13 – OCM ORTOFRUTTA – ANNUALITA' P
7 FIDEIUSSIONE PER LA DOMANDA DI AIUTO AMMASSO PRIVATO anno REG. ue
8 FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEL PIANO DI RIENTRO PER RATEIZZAZIONE DI SOMMINDEBITAMENTE PERCEPITE
9 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI COMUNITARI SOTTOPOSTI SOSPENSIONE DI EROGAZIONE.
10 MODELLO CONFERMA DI VALIDITA'.

# 1 PREMESSA

Nel presente allegato sono riportati alcune bozze di garanzie predisposti a seconda della tipologia di misura o della motivazione per cui è necessario attivare la garanzia.

MISUF	SIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI CONCESSI NELL'A DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – REG. (I – SOTTOMISURA OPERAZIONE (ANTICIPO)	UE) 1305/2013
	R <sub>i</sub> F	agatore Regionale egione Lombardia Palazzo Lombardia di Lombardia n. 1
		20124 MILANO
	PREMESSO CHE	
con riferi  Regione euro contribut lettere) p 2020 dell detto pa costituzio richiesta, non avev qualora i giudiziari al Manua	(in cifre e in lettere) pari al 100% garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo erogato ove risultasse chitolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte; ulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o d'insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, OPLO, ai sensi delle OPR per la gestione delle garanzie e Regolamenti UE ivi citati e succesi, deve procedere all'immediato incameramento delle somme corrisponden	via a Società/Ditta , C.F. delle imprese di icato Contraente) agatore Regionale nticipazione pari a lente al 50% del (in cifre e in appo Rurale 2014-o alla preventiva o di euro dell'Anticipazione e la Società/Ditta disposizioni di cui ssive modifiche e
	CIÒ PREMESSO	
	npagnia Assicuratrice/Banca	
C.F	P. IVA con	sede legale in
	Via/località iscritta nel registro	
	n. REA (di seguito indicata Fideiussore), nella p	ersona del legale
	e pro tempore/procuratore speciale (1) il dichiara di costituirsi, come in effetti si costit del Contraente, a favore di OPLO dichiarandosi con il Contraente solidalr	cuisce, fideiussore
	o dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate secondo q	

erog dipe	messa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel perio gazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natuendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino a concorre uro (in cifra e in lettere).	ura sopportati da OPLO ir
	NDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA FIDEIUSSORE E REGIONE GATORE REGIONALE:	LOMBARDIA/ORGANISMC
c e	Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di rice comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare ad OPLO quanto ressere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mericevuta di ritorno.	ichiesto, la garanzia potrà
p p fi li	I pagamento dell'importo richiesto da OPLO sarà effettuato dal Fideiussore a scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla cossibilità per il Fideiussore di opporre ad OPLO alcuna eccezione anche nell'oroposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure cor iquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifecontrogaranzie da parte del Contraente.	a ricezione di questa, senza eventualità di opposizione I caso che il Contraente ne ncorsuali ovvero posto ir
a F n ri	La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della pall'art. 1944 del C.C., e di quanto contemplato agli artt. 1955-1957 del C.C. Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinziononché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque tito di OPLO.	volendo ed intendendo i one del credito garantito -1247 del C.C. per quanto
d	La presente garanzia avrà durata pari al periodo di tempo conces dell'intervento/investimento (2) e pertanto fino al maggiora automatici più eventuali ulteriori rinnovi semestrali richiesti espressamente da	ato di tre rinnovi semestral
ir	Lo svincolo della fideiussione è di competenza dell'OPLO ed avviene con appo nviata al Contraente e al Fideiussore. In caso di controversie fra OPLO e il Fideiussore, il foro competente sarà esclus	
		FIDEJUSSORE mbro e firma

<sup>(1)</sup> allegare eventuale procura o indicare n. atto notarile. Nel caso in cui la garanzia non sia emessa dall'Istituto centrale è necessario compilare il modulo di conferma di validità.

<sup>(2)</sup> Riportare la data indicata nella comunicazione formale di ammissione a finanziamento inviata dall'amministrazione delegata competente alla gestione dell'operazione interessata. Nel caso di operazione con durata temporale predefinita e ove la data non fosse indicata nella comunicazione di ammissione a finanziamento riportare la data corrispondente alla durata massima prevista dalla specifica operazione.

<sup>(3)</sup> In alternativa è possibile prevedere l'automatica rinnovazione di sei mesi in sei mesi.



	MA DI SVILUPPO I	RURALE 20	CONCESSI NELL'AMBITO DELLE 14-2020 – REG. (UE) 1305/2013- (SAL/SALDO)
			All'Organismo Pagatore Regionale Regione Lombardia Palazzo Lombardia Piazza Città di Lombardia n. 1 20124 MILANO
Fideiussione n.			
Luogo e data	_		
	PREMESS	O CHE	
- Il Signor/ o la Signora		_ nato/a a	il
C.F.	con residenza in		via in
qualità di legale rappresentant	e della Società/Ditta <sub>.</sub>	\/io	, C.F.
con sede legale in	ΡΙΛ	VIA	iscritta nel registro delle imprese
di al	numero Rea		(di seguito indicato Contraente) con
riferimento alla domanda di s	sostegno n.		compresa nel progetto integrato
d'area n titolo	approva	to con decre	to n del ia C.F. 80050050154 (di seguito indicato
partner compresi nel progeti corrispondente al (in cifre e in le	to sopra citato per <i>per cento c</i> ttere) o relativo all'op	euro dell'importo perazione	pagamento di saldo da parte di tutti i (in cifre e in lettere) dell'investimento realizzato di euro prevista dal Programma di Sviluppo azioni finanziate ai partner del progetto
· -			na cauzione per un importo complessivo
dell'eventuale restituzione dell'	importo erogato ove	a seguito di i	l'intero contributo richiesto, a garanzia struttoria risultasse che la Società/Ditta
non aveva titolo a richiederne i	· -	*	and and multiplies and a soul di Deliair
	_		razioni pubbliche o da corpi di Polizia
=	-		o, OPLO, ai sensi delle disposizioni di cui UE ivi citati e successive modifiche e
•	_	_	somme corrispondenti al sostegno non
La Caniatà Camanania Assistmatri	CIÒ PREN		
			con
			con sede legale in iscritta nel registro delle
			indicata Fideiussore), nella persona del
			(1) nato a me in effetti si costituisce, fideiussore

nell'interesse del Contraente, a favore di OPLO dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per
$l'a dempimento \ dell'obbligazione \ di \ restituzione \ delle \ somme \ erogate \ secondo \ quanto \ descritto \ in \ premessa,$
automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione
e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dal OPLO in dipendenza del
recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di euro
(in cifra e in lettere).

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA FIDEIUSSORE E REGIONE LOMBARDIA/ORGANISMO PAGATORE REGIONALE:

- Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare ad OPLO quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 2. Il pagamento dell'importo richiesto da OPLO sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad OPLO alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
- 3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C., e di quanto contemplato agli artt. 1955-1957 del C.C. volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242-1247 del C.C. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di OPLO.
- 4. La presente garanzia avrà durata pari al periodo di tempo previsto per la presentazione delle domande di pagamento di tutte le operazioni finanziate ai partner del progetto integrato, e pertanto fino al \_\_\_\_\_\_\_, maggiorato di tre rinnovi semestrali automatici più eventuali ulteriori rinnovi semestrali richiesti espressamente dall'OPLO (2).
- 5. Lo svincolo della fideiussione è di competenza di OPLO ed avviene con apposita comunicazione scritta inviata al Contraente e al Fideiussore.
- 6. In caso di controversie fra OPLO e il Fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Milano.

IL CONTRAENTE Timbro e firma IL FIDEJUSSORE Timbro e firma

- (1) allegare eventuale procura o indicare n. atto notarile. Nel caso in cui la garanzia non sia emessa dall'Istituto centrale è necessario compilare il modulo di conferma di validità.
- (2) In alternativa è possibile prevedere la proroga automatica di sei mesi in sei mesi.



4 REGOLAMENTO (UE) 1305/2013, ART. 63 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020 REGIONE LOMBARDIA - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A GARANZIA DELL'AIUTO PREVISTO PER GLI ENTI PUBBLICI DAL REG. UE N. 1305/2013 PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE

All'Organismo Pagatore Regionale Regione Lombardia Palazzo Lombardia Piazza Città di Lombardia n. 1 **20124 MILANO** Luogo e data \_\_\_\_\_ Protocollo n. PREMESSO CHE: Per l'investimento relativo all'Operazione prevista dal Programma di sviluppo Rurale della regione Lombardia 2014\_2020 è stato concesso un contributo di euro\_\_\_\_\_ con decreto n. \_\_\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_\_, calcolato sull'importo della spesa ammessa di euro \_\_\_\_\_\_relativa al progetto esecutivo di cui alla domanda di aiuto n. \_\_\_\_\_; beneficiario finale dell'aiuto è l'Ente pubblico \_\_\_\_\_\_ Codice CUAA Ai sensi del bando approvato con decreto n \_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ relativo alla operazione l'erogazione di eventuale anticipo è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria che, per le amministrazioni pubbliche, può essere sostituita da una dichiarazione della Tesoreria dell'Ente beneficiario, che si impegna a versare all'Organismo Pagatore Regionale l'importo erogato. Il beneficiario pubblico intende richiedere, a titolo di anticipo, all'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia C.F. 80050050154 (di seguito indicato OPLO), il pagamento di Euro \_\_\_\_\_ (in cifra e in lettere), pari al 50% del contributo concesso per il progetto esecutivo relativo all'investimento finanziato con l'operazione , del PSR regionale approvato ai sensi del Reg. UE n. 1305/2013. Detto pagamento è condizionato al preventivo rilascio di garanzia scritta per un importo complessivo di Euro \_\_ (in cifra e in lettere) pari al 100% dell'anticipo richiesto, a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo erogato, ove risultasse che il beneficiario pubblico non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte. Qualora infatti risulti accertata dagli Organi competenti l'insussistenza totale o parziale del diritto al sostegno, OPLO, ai sensi delle disposizioni di cui al Manuale OPR per la gestione delle garanzie e Regolamenti UE ivi citati e successive modifiche e integrazioni, procederà all'immediata richiesta di restituzione delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto.

	CIO' PREMESSO		
Il sottoscritto	r	ato a	
il, in qualità di le			
TESORIERE DELL'ENTE BENEFICIARIO, C.F	dell'istituto bancario		
autorizzato con atto del (indicare denom	inazione beneficiario)	n	del
, allegato alla presente dichiara	azione,		
	SI IMPEGNA		
a restituire, in tutto o in parte, con risors	e proprie di bilancio, le somi	me erogate secondo quanto de	escritto
in premessa, fino a concorrenza della	somma di Euro	(in cif	ra e in
lettere), pari al 100% dell'importo dell'a	nticipazione richiesta, magg	iorato degli interessi legali re	lativi <b>al</b>
periodo compreso tra il 61 giorno suc	cessivo alla data di richiest	a di rimborso e la data di ef	fettivo
rimborso qualora non fosse rispettato	il termine di cui al successi	<b>vo punto</b> , nonché imposte, to	asse ed
oneri di qualsiasi natura sopportati da O	PLO in dipendenza del recu	pero.	
<ul> <li>a versare le somme richieste in restitu</li> </ul>	ızione dall'Ente erogante e	ntro 60 giorni dal riceviment	o della
richiesta inviata a mezzo lettera raccoma	andata con ricevuta di ritorno	o o posta elettronica certificata	a (PEC).
La restituzione dell'importo anticipato da C	PLO sarà effettuata a prima	e semplice richiesta scritta, ir	n modo
automatico ed incondizionato, senza possi	ibilità per il beneficiario pul	oblico o per altri soggetti con	nunque
interessati di opporre ad OPLO alcuna eccez	zione.		
Il presente impegno ha validità fino alla liqu	uidazione del saldo finale de	l contributo spettante in relaz	ione al
progetto approvato con decreto citato nelle	e premesse previa comunica	zione liberatoria da parte di C	PLO.
Luogo e data	IL TESORIERE [	DELL'ENTE BENEFICIARIO	



5	POLIZZA FIDEIUSSORIA/FIDEIUSSIONE BANCARIA PER L'EROGAZIONE DELL'ANTICIPO DELL'AIUTO PER LA MISURA – REG UE 1308/2013 – OCM
	– CAMPAGNA/
	All'Organismo Pagatore Regionale Regione Lombardia Palazzo Lombardia Piazza Città di Lombardia n. 1 20124 MILANO go e data
Fid	isussione n
	PREMESSO CHE
-	Signor/la Signora   I   I   I   I   I   I   I   I
	C.F con residenza in via
	, in qualità di legale rappresentante della Società/Ditta
	con sede legale in
	(di seguito indicato Contraente), con riferimento alla domanda n.
	(a) (in cifre e in lettere) per le
	azioni previste dalla Misura di riconversione e ristrutturazione di vigneti della Lombardia (ovvero specificare se altra misura), approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n del, ha richiesto all'Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia C.F. 80050050154 (di seguito indicato OPLO) il pagamento anticipato di euro (b) (in cifre e in lettere)
	corrispondente all'80% (o altra percentuale su altra misura) del contributo totale richiesto;
-	detto pagamento anticipato è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione per un importo
	complessivo di euro (c) (in cifre e in
	ettere) pari al 110% del pagamento dell'anticipo richiesto, a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo erogato ove risultasse che la Società/Ditta non aveva titolo a richiederne il pagamento in utto o in parte;
-	qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia
	giudiziaria l'insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, OPLO, ai sensi delle disposizioni di cui
	al Manuale OPR per la gestione delle garanzie e Regolamenti UE ivi citati e successive modifiche e
	ntegrazioni, deve procedere all'immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non iconosciuto.
	CIÒ PREMESSO
La	Società-Compagnia Assicuratrice/Banca con
C.F	P. IVA e sede legale in
	() Via iscritta nel registro delle imprese di

de	el legale rappresentante pro tempore/procuratore s	speciale (1)
		dichiara di costituirsi, come in effetti s
so se pe na co	stituisce, fideiussore nell'interesse del Contraento lidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbliga condo quanto descritto in premessa, automatican priodo compreso fra la data di erogazione e quella atura sopportati da OPLO in dipendenza del recup	e, a favore di OPLO dichiarandosi con il Contraente izione di restituzione delle somme anticipate erogate mente aumentate degli interessi legali decorrenti ne di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi pero, secondo le condizioni oltre specificate, fino alla pagamento dell'anticipo richiesto e corrispondente a
	ONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA AGATORE REGIONALE:	FIDEIUSSORE E REGIONE LOMBARDIA/ORGANISMO
1.	comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rim	ro 30 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, aborsare ad OPLO quanto richiesto, la garanzia potrà hiesta al Fideiussore mediante PEC o raccomandata cor
2.	scritta, in modo automatico ed incondizionato, ent possibilità per il Fideiussore di opporre ad OPLO a proposta dal Contraente o da altri soggetti comune frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero so	effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta tro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione que interessati ed anche nel caso che il Contraente ne ottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in gamento dei premi o di rifiuto a prestare eventual
3.	all'art. 1944 del C.C., e di quanto contemplato a Fideiussore rimanere obbligato in solido con il C nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezio	rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cu gli artt. 1955-1957 del C.C. volendo ed intendendo i Contraente fino alla estinzione del credito garantito, oni ai sensi degli artt. 1242-1247 del C.C. per quanto aente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confront
4.	La presente garanzia avrà durata fino al da istruttoria positiva e, salvo svincolo comunicato	_ pari al termine per il pagamento del saldo preceduto o da OPLO, si rinnova di semestre in semestre.
5.	La garanzia è efficace fino allo svincolo disposto da	a OPLO e comunicato al Fideiussore e al Contraente.
6.	In caso di controversie fra OPLO e il Fideiussore, il f	foro competente sarà esclusivamente quello di Milano
	IL CONTRAENTE Timbro e firma	IL FIDEJUSSORE Timbro e firma
	TITIDIO E IIIIId	TITIDIO E IIIIIA

(1) allegare eventuale procura o indicare n. atto notarile. Nel caso in cui la garanzia non sia emessa dall'Istituto centrale è necessario compilare il modulo di conferma di validità.

- (a) Importo totale contributo richiesto
- (b) importo anticipo = 0,8 x (a) (o altra percentuale se altra misura)
- (c) importo fideiussione = 110% dell'importo di cui al punto (b)



6	FIDEIUSSIONE PER L'EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE QUADRIMESTRALE A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO DI CUI AL REG UE N. 1308/13 – OCM ORTOFRUTTA – ANNUALITA' PO
	All'Organismo Pagatore Regionale Regione Lombardia Palazzo Lombardia Piazza Città di Lombardia n. 1 20124 MILANO
	leiussione n ogo e data
	PREMESSO CHE
_	il Signor/la Signora nato/a a il
	C.F con residenza in via
	, in qualità di legale rappresentante dell'Organizzazione dei
	produttori/Associazione di Organizzazione dei produttori
	con sede legale in
	P.IVA riconosciuta con decreto (di seguito indicato Contraente), con riferimento alla domanda n.
	per un contributo totale pari a euro
	(a) (in cifre e in lettere) per le azioni
	previste dal programma operativo approvato con decreto n.
	esercizio necessario per la realizzazione delle azioni nel (I, II, III) quadrimestre dell'annualità, nei limiti dell'80% dell'aiuto inizialmente approvato, per la parte del
	fondo di esercizio destinata al finanziamento del programma operativo;
-	detto pagamento dell'anticipazione periodica quadrimestrale è condizionato alla preventiva costituzione
	di una cauzione per un importo complessivo di euro
	(c) (in cifre e in lettere) pari al 110% del pagamento dell'anticipazione richiesta, a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo erogato ove risultasse che l'OP/AOP non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;
_	qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia
	giudiziaria l'insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, OPLO, ai sensi delle disposizioni di cui
	al Manuale OPR per la gestione delle garanzie e Regolamenti UE ivi citati e successive modifiche e integrazioni, deve procedere all'immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto.
	CIÒ PREMESSO
Iэ	Società-Compagnia Assicuratrice/Banca con C.F.
La	Società-Compagnia Assicuratrice/Banca con C.F.  Partita IVA e sede legale in
	() Via iscritta nel registro delle imprese di

con n. REA	(di seguito indicata Fideiussore), nella persona
del legale rappresentante pro tempore/	
nato a il _	(1) dichiara di costituirsi, come in effetti si
costituisce, fideiussore nell'interesse del	Contraente, a favore di OPLO dichiarandosi con il Contraente
solidalmente tenuto per l'adempimento d	dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate
secondo quanto descritto in premessa, a	utomaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel
periodo compreso fra la data di erogazion	ne e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi
natura sopportati da OPLO in dipendenza	a del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino alla
concorrenza della somma massima pari a	l 110% del pagamento dell'anticipo richiesto e corrispondente a
euro	(c) (in cifre e in lettere).

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA FIDEIUSSORE E REGIONE LOMBARDIA/ORGANISMO PAGATORE REGIONALE:

- Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare ad OPLO quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 2. Il pagamento dell'importo richiesto da OPLO sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad OPLO alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
- 3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C., e di quanto contemplato agli artt. 1955-1957 del C.C. volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242-1247 del C.C. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di OPLO.
- 4. La presente garanzia ha durata di 12 mesi dalla data di emissione e, salvo svincolo comunicato da OPLO, si rinnova di semestre in semestre.
- 5. La garanzia è efficace fino allo svincolo disposto da OPR e comunicato al Fideiussore e al Contraente.
- 6. In caso di controversie fra OPLO e il Fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Milano.

IL CONTRAENTE Timbro e firma IL FIDEJUSSORE Timbro e firma

(1) allegare eventuale procura o indicare n. atto notarile. Nel caso in cui la garanzia non sia emessa dall'Istituto centrale è necessario compilare il modulo di conferma di validità.

- (a) Importo totale dell'aiuto inizialmente approvato, per la parte del fondo di esercizio destinata al finanziamento del programma operativo;
- (b) importo anticipo = 0,8 (o percentuale inferiore) x (a)
- (c) importo fideiussione = 110% dell'importo di cui al punto (b)

7 FIDEIUSSIONE PER LA REG. UE	DOMANDA DI AIUTO A 	IVIIVIASSO PRIVATO	ANNO
			nismo Pagatore Regionale Regione Lombardia Palazzo Lombardia zza Città di Lombardia n. 1
		Pid	20124 MILANO
Fideiussione n Luogo e data			
	PREMESSO	СНЕ	
- il Signor/la Signora C.F		nato/a a in	
C.F			re della Società/Ditta
con sede legale in		( ) via	<u>-</u>
C.F	P.IVA	iscritta	nel registro delle imprese
ha inoltrato all'Organismo indicato OPLO) domanda di	con n. REA Pagatore Regionale – Reg di aiuto al fine di pote	gione Lombardia C.F. er effettuare l'ammas ( <i>Inserire la Categ</i>	80050050154 (di seguito so privato di tonnellate oria e il numero di Codice
	durata di giorni		i stabilite dal Reg. (UE)
<ul> <li>a garanzia dell'adempimen prestarsi cauzione, ai ser</li> </ul>	nmasso privato in oggetto; to delle condizioni e delle isi dell'articolo de i €	modalità di esecuzion ei Reg. (UE)	, mediante atto di
<ul> <li>qualora risulti accertata da giudiziaria l'insussistenza to al Manuale OPR per la ge</li> </ul>	ngli Organi di controllo, da tale o parziale del diritto al stione delle garanzie e Reg e all'immediato incameramo	contributo, OPLO, ai se golamenti UE ivi citati	nsi delle disposizioni di cui e successive modifiche e
	CIÒ PREMES	SO	
La Società-Compagnia Assicura	atrice/ Banca		
con CF	P. IVA		e sede legale in
	() Via	iscritta nel	registro delle imprese di
del legale rannresentante nro	:A htempore/procuratore_spe	(di seguito indicata i eciale	Fidelussore), nella persona
con CFcon n. RE del legale rappresentante pro nato a effetti si costituisce, fideiusso	il	(1) dich	iara di costituirsi, come in
effetti si costituisce, fideiusso	ore nell'interesse del Cont	raente, a favore di C	PLO dichiarandosi con il
Contraente solidalmente tenut	o per l'adempimento dell'ol	ppiigazione del versam	ento di un importo pari al

- 119 -

scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad OPLO alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.  3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C., e di quanto contemplato agli artt. 1955-1957 del C.C. volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242-1247 del C.C. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confront di OPLO.  4. La presente garanzia avrà durata dalla data della sottoscrizione sino al termine del periodo richiesto di ammasso giorni: 60  90  120  150  (barrare casella di interesse), maggiorato di 60 giorni.
PAGATORE REGIONALE:  1. Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare ad OPLO quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.  2. Il pagamento dell'importo richiesto da OPLO sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad OPLO alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.  3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C., e di quanto contemplato agli artt. 1955-1957 del C.C. volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242-1247 del C.C. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confront di OPLO.  4. La presente garanzia avrà durata dalla data della sottoscrizione sino al termine del periodo richiesto di ammasso giorni: 60
comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare ad OPLO quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.  2. Il pagamento dell'importo richiesto da OPLO sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad OPLO alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.  3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C., e di quanto contemplato agli artt. 1955-1957 del C.C. volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242-1247 del C.C. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confront di OPLO.  4. La presente garanzia avrà durata dalla data della sottoscrizione sino al termine del periodo richiesto di ammasso giorni: 60  90  120  150  (barrare casella di interesse), maggiorato di 60 giorni 5. La garanzia si intende automaticamente svincolata decorsi 60 (sessanta) giorni dal termine dell'ammasso
<ol> <li>Il pagamento dell'importo richiesto da OPLO sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad OPLO alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.</li> <li>La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C., e di quanto contemplato agli artt. 1955-1957 del C.C. volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242-1247 del C.C. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confront di OPLO.</li> <li>La presente garanzia avrà durata dalla data della sottoscrizione sino al termine del periodo richiesto di ammasso giorni: 60 90 120 120 150 (barrare casella di interesse), maggiorato di 60 giorni.</li> <li>La garanzia si intende automaticamente svincolata decorsi 60 (sessanta) giorni dal termine dell'ammasso</li> </ol>
<ol> <li>La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C., e di quanto contemplato agli artt. 1955-1957 del C.C. volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242-1247 del C.C. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confront di OPLO.</li> <li>La presente garanzia avrà durata dalla data della sottoscrizione sino al termine del periodo richiesto di ammasso giorni: 60 90 120 150 (barrare casella di interesse), maggiorato di 60 giorni.</li> <li>La garanzia si intende automaticamente svincolata decorsi 60 (sessanta) giorni dal termine dell'ammasso.</li> </ol>
ammasso giorni: 60 90 120 150 (barrare casella di interesse), maggiorato di 60 giorni. 5. La garanzia si intende automaticamente svincolata decorsi 60 (sessanta) giorni dal termine dell'ammasso
p a ego.aa.
5. In caso di controversie fra OPLO e il Fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Milano.
IL CONTRAENTE IL FIDEJUSSORE Timbro e firma Timbro e firma
(1) allegare eventuale procura o indicare n. atto notarile. Nel caso in cui la garanzia non sia emessa dall'Istituto centrale è necessario compilare il modulo di conferma di validità.



# 8 FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEL PIANO DI RIENTRO PER RATEIZZAZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE

All'Organismo Pagatore Regionale Regione Lombardia Palazzo Lombardia Piazza Città di Lombardia n. 1 **20124 MILANO** Luogo e data \_\_\_\_\_ Protocollo n. \_\_\_\_\_ PREMESSO CHE: \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ il Signor\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ C.F.\_\_\_\_\_ in nome e per contro proprio OPPURE in qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ C.F./P. IVA \_\_\_\_\_\_ iscritta nel Registro delle imprese di \_\_\_\_\_ al numero (in seguito, denominato "Contraente") si è impegnato a versare all'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia C.F. 80050050154 (di seguito indicato OPLO) in n. \_\_\_\_\_ rate dell'importo di EURO\_\_\_\_ ciascuna (in cifra e in lettere), secondo il piano di rientro allegato a titolo di restituzione dell'importo indebitamente percepito con la/e domanda/e \_\_\_\_\_\_, settore/i \_\_\_\_\_. CIO' PREMESSO La Società-Compagnia Assicuratrice/Banca \_\_\_\_\_\_ con C.F. \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_\_ con sede legale in (di seguito indicata "Fideiussore"), nella persona del legale rappresentante pro tempore/procuratore speciale \_\_\_\_\_ (1) nato a si costituisce fideiussore nell'interesse del Contraente, a favore di OPLO dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione della somma complessiva di EURO \_\_\_\_\_\_ lettere) comprensiva degli interessi, relativa all'importo indebitamente percepito con la/e domanda/e \_\_\_\_\_\_, settore/i \_\_\_\_\_\_.

# CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA

1. durata della garanzia
La durata della garanzia è prevista fino a tre mesi oltre alla durata della rateizzazione, come indicata nel piano di rientro allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente polizza.
2. garanzia prestata
Il Fideiussore garantisce all'OPLO, fino alla concorrenza dell'importo assicurato, la regolare corresponsione, alle singole scadenze, delle rate dovute.
3. richiesta di pagamento
Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'apposito sollecito dell'OPLO, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a versare quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, inviata per conoscenza anche al Contraente.
4. modalità di pagamento
Il pagamento dell'importo richiesto dall'OPLO sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad OPLO alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Contraente, nel frattempo, sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
5. rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni
La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. e di quanto contemplato agli artt. 1955 - 1957 del C.C., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247 del C.C. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'OPLO.
6. foro competente
In caso di controversie fra OPLO e il Fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Milano.
IL CONTRAENTE IL FIDEJUSSORE Timbro e firma Timbro e firma
Timble e iiilia
(1) allegare eventuale procura o indicare n. atto notarile. Nel caso in cui la garanzia non sia emessa dall'Istituto centrale

NB: allegare documento d'identità dei firmatari se non sottoscritto digitalmente

è necessario compilare il modulo di conferma di validità.



# 9 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI COMUNITARI SOTTOPOSTI A SOSPENSIONE DI EROGAZIONE.

All'Organismo Pagatore Regionale Regione Lombardia Palazzo Lombardia Piazza Città di Lombardia n. 1 20124 MILANO

deiussione n							
ogo e data							
		PREI	MESSO CHE				
nei confronti	della Società/Di	tta					
con sede lega	le in		( )	via			
C.F.	le in	P.IVA	/		iscritta nel re	gistro dell	e impres
di	C(	on n. REA			(di seguito in	dicato Cor	ntraente\
	dal Signor/dalla S						
il	C.F.	·	con resi	denza in	<u> </u>		
via	C.F	, con provve	edimento prot	:		del	
	agatore Regionale						
ha disposto la	sospensione in via	a cautelativa d	i qualsiasi pag	amento in	favore del Cor	ntraente s	econdo l
procedure ind	icate nel Manuale	e delle procedi	ure e dei conti	rolli ammi	nistrativi e fina	ınziari per	r il rilasci
dell'autorizzaz	ione al pagament	o dell'Organis	mo Pagatore F	Regionale;			
a seguito	di approfondin	nenti da p	arte di _		, co	n proto	collo r
	del		è pervenuta	a notizia	di irregolarità	nella rid	chiesta d
accesso a	i contributi	comunitar	i n			р	resentat
			e che pertanto	o, in relaz	ione alla doma	anda richi	iamata, I
contraente		•	•				d Eur
			-	• •	iato ai sensi de		
	importo pari ad I						
	sulla base dell'ar						
(prot. N		del			) redatti da	parte de	el propri
legale Avv			, contesta	ndo integ	ralmente le a	sserite irr	regolarità
	ni scritti difensivi h						
•	cedimenti di erog					-	
	me previsto dalle	•				_	-
	UE ivi citati e su						
. •	una somma dovut						
o assicurativi.	OPLO, pertanto,				i pagamenti a garanzia fidei		ll'Aziend
qualora risulti	definitivamente a	accertato l'ind	ebito percepit	o e conse	guentemente i	rrogata la	sanzion
amministrativa	a, OPLO do		lere al i in cifra e in le	•	della son nporto calcolat		di Eur ndicato a
successivo pur			,	-,			
•							

amministrativa.



# TUTTO CIO' PREMESSO

1. Fideiussore
La Società-Compagnia Assicuratrice/Banca con C.F.
P. IVA e sede legale in
() Via iscritta nel registro delle imprese di
con n. REA(di seguito indicata Fideiussore), nella persona
del legale rappresentante pro tempore/procuratore speciale  (1) diphiara di costituirai como in offetti di
nato a il (1) dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore nell'interesse del Contraente, a favore di OPLO dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme percepite e sanzionate per l'anno come meglio specificato al successivo punto 4.
2. Disciplina generale
La presente fideiussione è disciplinata dalle norme contenute nel Manuale OPR per la gestione delle garanzie e Regolamenti UE ivi citati e successive modifiche e integrazioni, dalle norme nazionali, nonché dalle condizioni stabilite negli articoli seguenti.
3. Durata della Fideiussione
La fideiussione avrà durata di un anno dalla data di sottoscrizione della stessa, ai soli fini del calcolo del premio, e si intenderà automaticamente e tacitamente rinnovata oltre la data indicata sulla medesima fino allo svincolo da parte di OPLO, svincolo che dovrà essere comunicato mediante PEC o lettera raccomandata a.r.; la presente garanzia si intende valida anche in assenza di firma per accettazione dell'Ente garantito.
L'eventuale mancato pagamento del premio e dei supplementi dello stesso non potranno in nessun caso essere opposti all'Ente garantito
4. Fideiussione prestata
L'importo garantito deve essere pari all'importo indebitamente percepito, maggiorato della relativa sanzione amministrativa, ai sensi della L. 898/86 e degli interessi maturati e che matureranno dalla data di erogazione del presunto indebito fino alla data in cui sarà restituito l'indebito accertato. A tal fine l'importo complessivo da garantire è pari a euro (in cifra e in lettere) composto da:
1) Importo percepito oggetto di contestazione euro (in cifra e in lettere);
2) Maggiorazione del 10% euro (in cifra e in lettere) anche a garanzia della restituzione degli interessi maturati e che matureranno dalla data di erogazione del presunto indebito fino alla data in cui sarà restituito l'indebito accertato;
4) Importo della sanzione amministrativa euro (in cifra e in lettere);
L'importo degli interessi sarà calcolato e comunicato da OPR al momento della restituzione dell'indebito.
5. Indebita percezione
L'indebita percezione si intende definitivamente accertata con provvedimento amministrativo o giudiziario non più soggetto ad impugnazione ordinaria ai sensi dell'articolo 324 c.p.c. nonché dell'art. 648 c.p.p., o delle leggi speciali che regolano la procedura di fronte all'Autorità Giudiziaria e la materia nei ricorsi in via



#### 6. Richiesta di pagamento

Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'apposito invito, a rimborsare all'OPLO quanto richiesto, la fideiussione potrà essere escussa da quest'ultimo, facendone richiesta al Fideiussore mediante PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.

### 7. Modalità di pagamento

Il pagamento dell'importo richiesto da OPLO sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre a OPLO alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizioni proposte dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione.

#### 8. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ed alle accezioni

La presente fideiussione viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 e segg. Cod. civ., e di quanto contemplato dagli artt. 1955 e segg. Cod. civ., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247 Cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia a qualunque titolo, maturato nei confronti di OPLO.

#### 9. Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia che possa sorgere relativamente all'esecuzione e all'interpretazione della presente fideiussione, il Foro competente sarà quello di Milano.

#### 10. Oneri

Il Fideiussore conviene che le imposte, tasse, i tributi e gli oneri stabiliti per legge o di qualsiasi natura, presenti e futuri, relativi alla presente Fideiussione ed agli atti da essa dipendenti o dagli atti derivanti dall'eventuale recupero delle somme siano a carico del Contraente.

#### 11.Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy) e successive modifiche, e limitatamente alle finalità relative alla presente fidejussione, il Contraente e il Fideiussore si forniscono reciprocamente il consenso per il trattamento dei propri dati personali.

Si approvano espressamente, ai sensi dell'art.1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole della presente Fideiussione:

- art. 1 (Fideiussore);
- art. 3 (Durata);
- art. 4 (Garanzia prestata);
- art. 7 (Modalità di pagamento);
- art. 8 (Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni);
- art. 9 (Foro competente).

#### IL CONTRAENTE

IL FIDEJUSSORE

Timbro e firma Timbro e firma

(1) allegare eventuale procura o indicare n. atto notarile. Nel caso in cui la garanzia non sia emessa dall'Istituto centrale è necessario compilare il modulo di conferma di validità.

# 10 MODELLO CONFERMA DI VALIDITA'.

Nel caso in cui la garanzia non sia prestata dalla Sede Centrale o comunque non vi sia una procura o un atto relativo ai poteri di firma, è necessaria la conferma di validità da parte della sede centrale.

# Conferma di validità (solo nel caso in cui la garanzia non sia emessa dall'Istituto Centrale)

Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000

La polizza fideiussoria/fideiussione bancaria n	del	emessa da
(indicare denominazione fideiussore)	a favore del soggetto (indicare	
denominazione del contraente)	risulta valida e operante per l'importo	
di euro		
Tale comunicazione è resa a conferma della garanzia in q direttamente da parte di questo Ente garante.	uestione ai fini dell'assunzioi	ne di responsabilità
		Per la sede centrale
F.	to Compagnia di Assicurazion	i/ Istituto di Credito

Allegare documento di identità del firmatario